

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostantiva per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

[Condividi](#)



La causa ostantiva di cui alla lettera *d*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfettario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n.120 del 23 aprile 2019](#).

[Link al testo della risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 120 del 23 aprile 2019](#), con oggetto: REGIME FORFETARIO - Modifiche alla disciplina -

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostantiva per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili | 1



Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostantiva per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostantive all'applicazione del regime cd. forfetario previste - Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR. - Causa ostantiva per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili - Anno d'imposta 2019 - Applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Conseguenze - Possibilità del contribuente di applicare comunque nell'anno 2019 il regime forfetario - Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 - Effetti- Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)